

## STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
DOTT. COMMERCIALISTA - REV. LEGALE

AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI  
DOTT. COMMERCIALISTA – REV. LEGALE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI**

**LORO SEDI**

### **Oggetto: PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”**

Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.

#### **REGISTRI IVA/DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA - Art. 1, comma 10**

A seguito dell’emergenza COVID-19, è differita la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022.

#### **ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - Art. 3**

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame, ha:

- previsto un incremento della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;

- introdotto il nuovo comma 22-bis che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'autorizzazione della Commissione UE.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Art. 4**

Le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

- la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anzichè entro il 31.3);
- relativamente alle somme dovute ai fini della "rottamazione dei ruoli"/"saldo e stralcio", la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;
- l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ - Art. 5, commi da 1 a 7**

Le disposizioni che prevedono la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 sono state esaminate nella circolare precedente.

#### **PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI - Art. 5, comma 8**

Le disposizioni relative alla proroga del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019 sono state esaminate nella circolare precedente.

#### **CONTROLLO VERSAMENTI IVA - Art. 5, comma 10**

È disposta la ripresa dell'attività di controllo della "coerenza" dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall'art. 157, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

L'attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

#### **SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI A RUOLO - Art. 5, comma 12, lett. a)**

È prorogato dal 31.12.2020 al 30.4.2021 quanto disposto dall'art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73.

#### **CRISI D'IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE - Art. 5, comma 14**

Con la modifica dell'art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019, che ha "aggiornato" il D.Lgs. n. 147/2020, c.d. "Codice della crisi d'impresa", è stabilito che l'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle

Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023, ossia dal secondo anno successivo all’1.9.2021 (data di entrata in vigore del citato Codice).

#### **CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 - Art. 5, comma 16**

La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.

#### **CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA - Art. 5, commi da 19 a 22**

È disposta la proroga:

- dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
  - entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti/rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi). La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili/proventi equiparati agli utili;
  - per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri/asilo nido/universitarie);
- dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.

#### **INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO/STABILIMENTI TERMALI/DELLO SPETTACOLO - Art. 10, commi da 1 a 9**

Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità (€ 1.000) di cui agli artt. 15, comma 1 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato/ridotto/sospeso la propria attività/rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400.

#### **LAVORATORI SETTORE TURISMO/STABILIMENTI TERMALI**

Relativamente al settore turismo/stabilimenti termali è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori; che:
  - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;

- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione/lavoro dipendente/NASPI al 23.3.2021.

La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che, cumulativamente, sono:

- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 23.3.2021, di pensione/lavoro dipendente.

#### **STAGIONALI/INTERMITTENTI/OCCASIONALI/VENDITORI “PORTA A PORTA”**

Relativamente ai settori diversi da quelli del turismo/stabilimenti termali, è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione che:
  - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
  - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
  - nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
  - non hanno un contratto in essere al 24.3.2021.

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
  - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
  - titolari di partita IVA attiva;
  - iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021;
  - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

#### **INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 10, commi da 10 a 15**

È previsto il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le

società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato/ridotto/sospeso la propria attività.

L'indennità:

- spetta nella misura di:
  - € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
  - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
  - € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità)/reddito di cittadinanza/reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

#### **CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI - Art. 1, comma 11, primo periodo**

A seguito dell'abrogazione dei commi 14-bis e 14-ter dell'art. 1, DL n. 137/2020 è **soppresso** il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

#### **FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI - Art. 13**

È incrementato di € 10 milioni il fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

#### **SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE - Art. 14, comma 1**

È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui all'art. 13-quaterdecies, DL n. 137/2020 a favore degli Enti del Terzo settore al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

#### **ADEGUAMENTO STATUTI ONLUS/ODV/APS - Art. 14, comma 2**

È differito dal 31.3 al 31.5.2021 il termine a disposizione di ONLUS/ODV/APS per provvedere all'adeguamento del proprio statuto al fine dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).

#### **ESENZIONE CANONE UNICO - Art. 30, comma 1, lett. a) e b)**

Con la modifica dell'art. 9-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, a favore:

- dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 - 31.12.2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;
- dei titolari di concessione/autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati per il periodo 1.3 - 15.10.2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;

è riconosciuto l'esonero, per il periodo dall'1.1 al 30.6.2021, dal pagamento:

- del canone unico introdotto dall'art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), a decorrere dal 2021, in sostituzione della TOSAP/COSAP/imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni/canone installazione mezzi pubblicitari/canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/92, per le strade di pertinenza di Comuni e Province;
- del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto, a decorrere dal 2021, dall'art. 1, comma 837, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

È inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico/ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

#### **CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI LOCAZIONE - Art. 42, comma 8**

È prevista l'abrogazione dell'art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione

Resta in vigore l'analoga disposizione contenuta nell'art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Verona, 06/04/2021.

Lo Studio